



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO N. 93 del 31.12.2011

Oggetto: Malattia Vescicolare Suina – ulteriori misure straordinarie di polizia veterinaria ai fini dell'eradicazione della malattia dal territorio della Regione Campania.

PREMESSO

- a. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- b. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;

Richiamati

- Il Decreto Legislativo 196 del 22 maggio 1999;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 2234 del 7 giugno 2002, recante la "disciplina delle macellazioni private", come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1979 del 30 novembre 2006;
- L'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, recante misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 226 del 19 agosto 2009, recante misure straordinarie di controllo ai fini dell'eradicazione della malattia vescicolare del suino in Campania;
- Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n° 200, recante attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- Il Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, n° 2 del 3 gennaio 2011, recante misure straordinarie per la movimentazione dei suini nel territorio della Regione Campania ai fini della diminuzione del rischio di diffusione della malattia vescicolare del suino;



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- la Decisione della Commissione 2005/779 del 8 novembre 2005 e s.m., concernente alcune misure di protezione contro la Malattia Vescicolare suina in Italia;
- il Piano Sanitario regionale 2010/2014;

Constatato

- che la Malattia Vescicolare del Suino continua ad essere evidenziata in Campania sia attraverso rilievo di sieropositività che di circolazione virale, nonostante le misure di polizia veterinaria applicate alle aziende suinicole in conformità alla normativa nazionale e comunitaria e l'adozione delle richiamate misure regionali di carattere straordinario, e che pertanto la Regione Campania non ha mai ottenuto la qualifica di "Regione Accreditata" per MVS, obiettivo strategico del Piano Sanitario regionale 2010/2014;
- che l'applicazione e la verifica dei criteri e delle misure di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli rivestono carattere fondamentale nel percorso di eradicazione dalla malattia vescicolare;
- che i punti critici del processo di accreditamento sono rappresentati sia dall'eccessiva frammentazione dei controlli da operare da parte dei Servizi Veterinari territoriali in tutte le aziende ove sono detenuti più di due suini, comprese quindi quelle da autoconsumo, sia dalla mole di commercializzazione di suini attraverso strutture che praticano fasi di ingrasso intermedie, denominate "aziende da ingrasso per vita", nelle quali è attualmente possibile che partite di diversa origine e destinazione vengano a contatto favorendo la diffusione della malattia, ove presente;
- che tale evenienza deve essere evitata anche negli allevamenti da riproduzione che praticano la tipologia di allevamento "a ciclo aperto", nei quali deve essere pertanto espressamente vietata la possibilità di introduzione di animali diversi da riproduttori provenienti da altra azienda;
- che l'eventuale riscontro di assenza o insufficienza delle misure di biosicurezza in allevamenti sede di sieropositività deve dare adito a misure drastiche per impedire il diffondersi della malattia;
- che episodi di sieropositività e focolai di malattia si sono verificati in alcuni casi nelle medesime aziende;
- che l'esclusiva applicazione del regime attuale di controlli previsti negli allevamenti in cui viene praticata una fase intermedia di ingrasso e che riforniscono altri allevamenti non è considerata garanzia sufficiente per evitare l'eventuale diffusione della malattia;
- che le evidenze e i riscontri di audit e ispezioni effettuati presso i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. campane fanno ritenere indispensabile l'istituzione di un effettivo coordinamento tra le tre aree funzionali degli stessi Servizi dipartimentali, interessate alla gestione delle diverse problematiche relative alla prevenzione della malattia vescicolare suina al fine di rendere uniformi ed efficaci le misure adottate nei territori di rispettiva competenza;
- che le stesse evidenze e riscontri hanno mostrato che i suini introdotti in stalle di sosta di stabilimenti di macellazione vi permangono per periodi anche superiori ai 7 giorni, determinando anche problemi inerenti il benessere degli animali;

Considerato, pertanto

- necessario stabilire il controllo straordinario sull'applicazione delle misure di biosicurezza previste in allegato all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 negli allevamenti suinicoli campani, dando

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

priorità di verifica da parte del Servizio Veterinario per gli allevamenti che commercializzano animali verso altri allevamenti, riconducibili alle aziende da riproduzione a ciclo aperto e “da ingrasso per vita”;

- necessario esentare gli allevamenti familiari dedicati esclusivamente all'allevamento per autoconsumo dall'adozione di misure di biosicurezza, nei quali l'applicazione di tali misure può risultare oggettivamente difficoltosa a causa delle caratteristiche strutturali aziendali, purché il numero totale di suini allevati per anno non superi le due unità per anno per codice aziendale;
- necessario disporre, nel caso di riscontro di movimentazioni da aziende riconosciute sede di focolaio di malattia vescicolare del suino verso allevamenti da autoconsumo che detengono un numero massimo di due suini, l'esame sierologico dei capi presenti in queste ultime aziende e, in caso di sieropositività, l'abbattimento di tutti i suini presenti entro 72 ore;
- necessario stabilire che negli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto non possono essere in alcun caso consentite introduzioni di suini da ingrasso provenienti da altri allevamenti, evenienza che aumenta il rischio di introduzione e diffusione della malattia attraverso le movimentazioni dei capi;
- stabilire misure aggiuntive per quegli allevamenti suini nei quali si sono verificati più episodi di sieropositività o più focolai di malattia vescicolare suina in un periodo rispettivamente di due e quattro anni;
- negli allevamenti che praticano fasi di ingrasso intermedie adottare ulteriori misure di protezione contro l'eventuale diffusione della malattia, fondamentalmente consistenti in obbligo di periodi di tutto vuoto/tutto pieno e limitazioni delle movimentazioni dei suini introdotti fino alla ricezione degli esiti dei controlli specifici per MVS effettuati a cadenza mensile;
- necessario che i Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania individuino, nell'ambito dei direttori dei tre servizi Veterinari di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali e igiene dei prodotti di origine animale, un responsabile unico con funzioni di coordinamento e verifica delle misure di controllo della MVS nel territorio di competenza;
- necessario stabilire un tempo massimo di permanenza dei suini introdotti in stalle di sosta di stabilimenti di macellazione prima del loro effettivo abbattimento, stabilendolo in 72 ore in analogia alla normativa in vigore per gli scambi intracomunitari di animali da macello;

Dato atto

- che il persistere della situazione sanitaria di “Regione non Accreditata” per malattia Vescicolare dei Suini rappresenta un fattore di criticità che può influire negativamente su tutta l'economia nazionale in termini di riduzioni delle possibilità di esportazioni verso Paesi terzi di carni suine e prodotti a base di carne suina, come espressamente evidenziato nel corso di una specifica riunione tenutasi presso il Ministero della Salute in Roma il 22 settembre 2011;

Ritenuto

- che l'attuale normativa debba essere integrata con l'adozione di misure più restrittive che possano ridurre il rischio di comparsa della malattia vescicolare suina e accelerare il processo di accreditamento regionale;



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DECRETA

- Di approvare l'unito documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante "Norme sanitarie per l'acquisizione in Campania della qualifica di Regione accreditata per la Malattia vescicolare dei suini".
- di trasmettere il presente provvedimento all'Area Generale di Coordinamento 20 – Settore Veterinario per l'esecuzione e la notifica ai Commissari Straordinari delle AA.SS.LL.ed al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

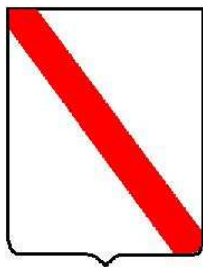
Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Achille Coppola

Il Coordinatore della A.G.C.19
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore della A.G.C. 20
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Settore Veterinario
Dott. Paolo Sarnelli



Regione Campania

**“Norme sanitarie per l’acquisizione in Campania della qualifica di
Regione accreditata per la Malattia vescicolare dei suini”**

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla acquisizione della qualifica di Regione Accreditata per Malattia Vescicolare dei Suini, nelle aziende suinicole familiari per autoconsumo possono essere allevati e macellati in loco fino a un massimo di due suini per anno in un unico allevamento per codice aziendale.

Articolo 2

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i Servizi Veterinari competenti effettuano una verifica straordinaria sull'applicazione delle misure di biosicurezza indicate in allegato all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 in tutti gli allevamenti suinicoli campani diversi dagli allevamenti familiari per autoconsumo, servendosi dell'apposita check-list allegata al presente provvedimento. I sopralluoghi sono condotti mediante verifiche congiunte da parte del Servizio di Sanità Animale e del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
2. Entro il primo semestre dell'anno 2012, in concomitanza all'esecuzione del controllo semestrale per la conferma dell'accreditamento per MVS o del controllo per il primo accreditamento, la verifica di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuata in tutti gli allevamenti suinicoli da riproduzione a ciclo aperto e negli allevamenti da ingrasso che commercializzano animali verso altri allevamenti.
3. La verifica di cui al comma 1 viene completata, per le tipologie di allevamento da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso per macello, entro il 31 dicembre 2012.
4. Alle aziende suinicole per le quali il Servizio Veterinario ufficiale constata l'insufficienza delle misure di biosicurezza presenti viene sospesa la qualifica sanitaria e viene concesso un termine di 60 giorni per l'adeguamento necessario alle prescrizioni impartite. Durante tale periodo sono consentite esclusivamente movimentazioni dirette di animali verso stabilimenti di macellazione. Trascorso il termine predetto il Servizio Veterinario competente per territorio verifica attraverso una visita ispettiva in loco che le prescrizioni siano state adeguatamente eseguite e in tal caso ripristina la qualifica sanitaria e revoca il blocco di movimentazione. Nel caso in cui si verifichi la persistenza delle carenze ed il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite il Sindaco, su proposta del competente Servizio Veterinario, dispone che tutti gli animali eventualmente presenti in azienda siano avviati ad uno stabilimento di macellazione entro 7 giorni, senza indennizzo, e che l'azienda venga classificata d'ufficio come allevamento familiare per autoconsumo, con possibilità di allevamento di un numero massimo di due capi per anno, e come tale registrata nella BDN.

Articolo 3

1. Per ogni caso di sieropositività per MVS Il Servizio Veterinario competente per territorio compila entro 72 ore dalla ricezione dell'esito analitico, anche di prima istanza, la prevista indagine epidemiologica e richiede la collaborazione della Regione e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale per l'effettuazione di un sopralluogo congiunto in azienda. Qualora nel corso del sopralluogo si verifichi assenza o insufficienza delle misure di biosicurezza di cui all'allegato dell'OM 12 aprile 2008 e l'azienda in questione non sia un allevamento da autoconsumo che detiene un numero massimo di due capi per anno, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario competente, dispone la macellazione senza indennizzo entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo.
2. Il provvedimento di macellazione senza indennizzo entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo è disposto in tutti i casi di riscontro di sieropositività per MVS in aziende già oggetto di misure sanitarie in funzione di sieropositività riscontrate nel corso degli ultimi 2 anni calcolati a ritroso a partire dalla data dell'ultimo prelievo che ha evidenziato capi sieropositivi.

Articolo 4

1. Qualora l'indagine epidemiologica a seguito di accertamento di focolaio di malattia vescicolare del suino accerti movimentazioni dall'azienda sede di focolaio verso allevamenti da autoconsumo che detengono fino a un massimo di due suini, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di destinazione provvede ad eseguire al più presto un campionamento per esame sierologico nei capi presenti. In caso di riscontro di sieropositività il Sindaco dispone che tutti i suini presenti siano abbattuti e distrutti entro 72 ore.

Articolo 5

1. Nei casi di focolai di MVS in aziende suinicole della Regione Campania in cui si sia già verificato un precedente focolaio di MVS nel corso degli ultimi 4 anni calcolati a ritroso a partire dalla data dell'ultimo prelievo che ha evidenziato la positività virologica il Sindaco, su proposta del competente Servizio Veterinario, dispone il ritiro del codice aziendale con espresso divieto di allevamento di animali della specie suina nonché il ritiro di eventuali autorizzazioni ad automezzi utilizzati per la movimentazione di suini.

Articolo 6

1. Nelle aziende suinicole della Regione Campania da riproduzione a ciclo aperto è vietata l'introduzione di suini diversi da riproduttori, provenienti da altri allevamenti.
2. Nelle aziende suinicole della Regione Campania da ingrasso che movimentano suini verso altri allevamenti è obbligatorio detenere gli animali per un periodo minimo di 30 giorni. In tali aziende deve essere rispettato un periodo di tutto-vuoto di minimo 7 giorni da attuarsi almeno una volta ogni due mesi. Durante il periodo di tutto-vuoto sono effettuate in azienda, sotto la supervisione documentata del Servizio Veterinario competente e a spese dell'allevatore, accurate operazioni di pulizia e disinfezione con utilizzo di disinfettanti efficaci contro il virus della Malattia Vescicolare del suino.
3. Negli allevamenti di cui al comma 2, nel periodo intercorrente due periodi di tutto-vuoto è consentito introdurre esclusivamente una partita di suini provenienti da un'unica azienda di origine. Gli animali rimangono in vincolo sanitario con divieto di movimentazione fino alla ricezione degli esiti di laboratorio favorevoli del previsto esame sierologico mensile, da effettuarsi entro 7 giorni dall'arrivo. Qualora il controllo mensile successivo riguardi gli stessi animali ancora presenti in azienda non si procede al vincolo sanitario in attesa degli esiti.

Articolo 7

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Direttori Generali e/o i Commissari Straordinari delle AA.SS.LL. della Regione Campania individuano tra i Direttori dei tre servizi Veterinari di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali e igiene dei prodotti di origine animale, un responsabile unico con funzioni di coordinamento e verifica delle misure di controllo della MVS nel territorio di competenza e ne comunicano il nominativo al Settore Veterinario Regionale.

Articolo 8

1. I suini introdotti in stalle di sosta di stabilimenti di macellazione possono permanere in tali strutture per un periodo massimo di 72 ore prima di essere avviati alla macellazione.

MVS-biosicurezza **Chek list**

Sopralluogo congiunto da parte del Servizio Veterinario di Sanità Animale e del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

PROCEDURE PRELIMINARI

Operazioni da eseguire prima di recarsi in allevamento

- Interrogazione dell'anagrafe suina in Banca Dati Nazionale (BDN):
 - informazioni relative all'azienda, proprietario e detentore, luogo e indirizzo;
 - indirizzo produttivo
 - consistenza;
 - registro movimentazioni;
 - aggiornamento delle qualifiche sanitarie (MVS, Malattia Auj, ecc);
- Valutazione sanitaria per la MVS sulla base dei dati pregressi relativi all'allevamento e di eventuali verbali relativi a visite precedenti.

All'arrivo in azienda

- Parcheggiare l'auto all'esterno del perimetro aziendale
- Indossare vestiario monouso o abiti utilizzati unicamente per l'azienda in questione
- Esaminare la mappa dell'allevamento, così da valutare la distribuzione degli animali nelle strutture di stabulazione e la rispondenza della struttura alla tipologia produttiva presente in BDN

CHECK LIST**Codice aziendale** _ _ _ _ _**Proprietario/detentore****Indirizzo**.....**Comune**.....**Tipologia Produttiva**.....**Data**.....**1. REQUISITI STRUTTURALI**

- Parcheggio esterno al perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale e dei visitatori

E' Presente un'area di sosta dei veicoli esterna	SI
al perimetro dell'allevamento	NO

Osservazioni.....
.....

- Delimitazione del perimetro aziendale, presenza di cancelli o sbarre i quali devono essere tassativamente chiusi e riportanti un cartello ben visibile col quale si vieti l'entrata alle persone non autorizzate.

L'azienda è ben delimitata	SI NO
Esistono cancelli-sbarre all'ingresso dell'azienda	SI NO
Esistono cartelli indicanti il divieto di entrata a persone non autorizzate	SI NO

Osservazioni.....
.....

- Spogliatoi per personale dell'azienda e visitatori

E' Presente un locale adibito a spogliatoio per il personale dell'azienda e/o visitatori	SI NO
--	----------

Osservazioni.....
.....

- Piazzola per la disinfezione degli automezzi

E' presente una piazzola per la disinfezione degli automezzi	SI NO
Se SI, la piazzola è separata dall'area di stabulazione e governo degli animali	SI NO
E' presente un'attrezzatura a pressione per la disinfezione	SI NO
All'ingresso dell'azienda vi è una vasca per la disinfezione obbligata delle ruote degli automezzi	SI NO
E' presente disinfettante efficace contro il virus della MVS	SI (indicare quale) NO
Esiste procedura di disinfezione scritta	SI NO

Osservazioni.....
.....

- Cella frigorifero

E' Presente una cella frigorifera per il deposito delle carcasse di animali morti	SI NO
Se NO, esiste una procedura per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti	SI NO

Osservazioni.....
.....

- Locali di quarantena (SOLO PER ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE)

E' Presente un locale adibito a quarantena per i riproduttori di nuova introduzione	SI NO
---	----------

Osservazioni.....
.....

2. REQUISITI GESTIONALI

2.1 REGISTRAZIONI

- Registro aziendale - movimentazioni

E' presente il registro aziendale vidimato dal Servizio Veterinario	SI NO
Il registro è aggiornato	SI NO
Sono riportate tutte le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento	SI NO
Sono presenti i modelli 4 di entrata e uscita degli animali dall'azienda	SI NO
I modelli 4 sono stampati direttamente dalla BDN nei casi previsti dal Decreto regionale 2/2011	SI NO
Sono presenti i certificati di disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali in ingresso in azienda	SI NO
E' presente nel registro aziendale almeno un censimento relativo all'anno in corso	SI NO
Il registro aziendale è congruente con le informazioni presenti nella BDN	SI NO

Osservazioni.....
.....

- Registro dei visitatori

E' Presente un registro dei visitatori	SI NO
Il registro è aggiornato	SI NO

Osservazioni.....
.....

- Derattizzazione

E' presente una procedura di derattizzazione con registrazione degli interventi, completo di mappa di posizionamento delle trappole	SI NO
Il registro degli interventi di derattizzazione è aggiornato	SI NO

Osservazioni.....
.....

- Carico/scarico degli animali

Il carico/scarico degli animali avviene fuori dell'area di allevamento attraverso una rampa perimetrale	SI NO
Se NO, l'automezzo che entra nell'area dell'allevamento è utilizzato esclusivamente per trasportare animali da e per l'azienda , con disinfezione prima del carico	SI NO

Osservazioni.....
.....

- Congruenza registro aziendale con situazione reale dell'allevamento

Gli animali presenti in azienda sono in numero congruo con le movimentazioni registrate a partire dall'ultimo censimento	SI NO
Gli animali presenti in azienda sono identificati con tatuaggi e/o marche i cui riferimenti sono compatibili con le introduzioni in allevamento	SI NO

Osservazioni.....
.....

2.2 GESTIONE PRESENZE CAPI IN ALLEVAMENTO

- Tutto pieno/tutto vuoto

Gli animali presenti in azienda sono stabulati in più strutture separate (capannoni)	SI NO
Esiste un piano aziendale che preveda il tutto vuoto delle strutture di allevamento	SI NO
Se SI, è stabilito un tempo minimo di tutto vuoto delle singole strutture di allevamento	

Osservazioni.....
.....

2.3 DISINFEZIONI IN ALLEVAMENTO

Sono previste disinfezioni periodiche delle strutture di allevamento	SI NO
Le disinfezioni effettuate vengono registrate	SI NO
E' presente disinfettante efficace contro il virus della MVS	SI (indicare quale) NO
Esiste procedura di disinfezione scritta	SI NO

Osservazioni.....
.....

2.4 MEZZI DI TRASPORTO

L'azienda dispone di mezzi di trasporto per suini	SI NO
I mezzi di trasporto per suini dell'azienda sono regolarmente autorizzati dall'Autorità competente	SI NO
I mezzi di trasporto dell'azienda effettuano esclusivamente trasporti di suini da e per l'azienda stessa	SI NO

E' presente per ogni mezzo di trasporto il registro di tutti gli spostamenti effettuati dai mezzi di trasporto dell'azienda come previsto dall'Ordinanza regionale 226/2009	SI NO
Il/i registro/i è/sono aggiornato/i	SI NO
La disinfezione dei mezzi di trasporto avviene in azienda	SI NO
E' presente per ogni mezzo di trasporto il registro delle disinfezioni effettuate come previsto dall'Ordinanza regionale 226/2009	SI NO
Il/i registro/i è/sono aggiornato/i	SI NO

Osservazioni.....
.....

2.5 PERSONALE

Il personale dell'azienda possiede/ha contatti con altre aziende suinicole	SI NO
Il personale indossa indumenti utilizzati esclusivamente all'interno dell'azienda	SI NO

Osservazioni.....
.....

2.6 GESTIONE REFLUI AZIENDALI

I liquami provenienti dall'azienda sono smaltiti in terreni di proprietà	SI NO
Nei terreni di proprietà sono smaltiti anche liquami provenienti da altre aziende	SI NO

Osservazioni.....
.....

RISULTATI

1) I requisiti di biosicurezza presenti e applicati nell'azienda(cod. AZ)..... rispondono a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e sono funzionali alla riduzione del rischio di introduzione del virus della Malattia Vescicolare del suino in azienda

2) I requisiti di biosicurezza presenti e applicati nell'azienda(cod. AZ)..... non rispondono pienamente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e pertanto non offrono sufficienti garanzie in relazione al rischio di introduzione del virus della Malattia Vescicolare del suino in azienda. Si stabiliscono pertanto le seguenti prescrizioni, da adottare da parte del proprietario/detentore entro e non oltre 60 giorni da oggi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... li

Il/i Veterinario/i Ufficiale/i

.....
.....

Il Proprietario o detentore

.....